Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 9 dicembre 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale „* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1863.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà degli aventi causa della defunta Bonizi Olga fu Achille, in comune di Santa Marinella (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1864.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bottega Francesco fu Venanzio, in comune di Civitavecchia (Roma).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1865.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Domenico fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1866.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bravetti Tommaso fu Carlo, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1867.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Bruchi Maria Annunziata fu Egidio, maritata Lotteringhi della Stufa, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1868.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio fu Luigi, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1869.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cabella Giorgio fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1870.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Calderini Alessandro fu Luigi, in comune di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1871.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Campani Nullo di Flaminio, in comune di Massa Marittima (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1872.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cantore Ampelio fu Luigi, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1873.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Capaccini Caio Mario di Francesco, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1874.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Caporossi Anita fu Francesco, in comune di Ischia di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1875.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Elvira fu Gorgonio, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1876.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carletti Maria Clementina fu Giacomo, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1877.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Carlini Vincenzo fu Giovanni, in comune di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1878.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cateni Romilda fu Emilio, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1879.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarelli Tommaso fu Luigi, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1880.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccarini Innocenza fu Riccardo, in comune di Cellere (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1881.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Campagnatico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1882.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1883.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Corinno di Terige, in comune di Grosseto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1884.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ceccherini Pier Terige di Domenico, in comune di Civitella Paganico (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1885.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà della « Cerere » Società anonima, con sede in Voghera, in comune di Gavorrano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1886.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1887.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cervini Antonio fu Alessandro, in comune di Seggiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1888.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Cesare di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1889.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cesarini Mariano di Francesco, in comune di Montalto di Castro (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1890.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura, Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Castiglione d'Orcia (Siena).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1891.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Chigi Zondadari Ginevra, maritata Bonelli, Laura e Maria Pace, maritata Misciatelli, sorelle fu Angelo, in comune di Montieri (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1892.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Elda fu Francesco, maritata Piccolomini, in comune di Cinigiano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1893.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Ciacci Vittoria fu Gaspero, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1894.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Roccalbegna, (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1895.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Francesco fu Alessandro e del defunto Cinciari Corrado fu Alessandro, in persona dei suoi eredi o aventi causa, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1896.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Cinciari Gigliola di Francesco, in comune di Tarquinia (Viterbo).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1897.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Comini Alessandro di Clemente, in comune di Orbetello (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1898.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Conti Giuseppe e Gino di Emilio, in comune di Manciano (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1899.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di Crisolini Anna Francesca e Laura Bona, sorelle fu Andrea, in comune di Magliano in Toscana (Grosseto).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1952, n. 1900.

Trasferimento in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino di terreni di proprietà di D'Antoni Augusto fu Leopoldo, in comune di Roma.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 9 DICEMBRE 1952:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 51: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 6 %, 6 % Ventennali, 6 % serie speciale « Telefonica », 5,50 % serie speciale « Società Edison » e 6 %, serie speciale « Società Edison », effettuata il 1° dicembre 1952.

(6011)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 2 febbraio 1952
Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1952
Registro n. 63 Presidenza, foglio n. 274

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

OMEZZOLI Ferruccio di Giuseppe e di Alice Michelini da Tenno (Trento), classe 1921, sottotenente fanteria complemento, partigiano combattente. — Dopo l'armistizio partecipava alla lotta di liberazione segnalandosi per doti di organizzatore, di capo e di combattente. In circostanze difficili si comportava con fermezza e con encomiabile decisione. Particolarmente si distingueva nei combattimenti conclusivi per la liberazione della regione quando, alla testa di animosi, ma malamente armati partigiani, attaccava risolutamente un reparto germanico in ritirata, infliggendo perdite al nemico, catturando automezzi ed armi e rimanendo ferito. — Zona di Riva (Trento), 2 febbraio 1944-25 aprile 1945.

(5861)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 novembre 1952, n. 1847.

Proroga dei termini per la rettifica delle dichiarazioni e per gli accertamenti d'ufficio agli effetti delle imposte straordinarie sul patrimonio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I termini di prescrizione dell'azione della Finanza per l'applicazione dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio e della imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, scadono il 31 dicembre 1953 per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti ed il 31 dicembre 1954 per l'accertamento in confronto dei contribuenti che non abbiano provveduto alla presentazione della dichiarazione.

Art. 2.

Il pagamento del residuo debito di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio risultante al 1° gennaio 1953 in dipendenza di maggiori rateazioni accordate ai sensi dell'art. 52 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è ripartito in rate bimestrali eguali entro il 31 dicembre 1954, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti mobiliari ed entro il 31 dicembre 1956, per i patrimoni costituiti prevalentemente da cespiti immobiliari o da aziende industriali.

Entro gli stessi periodi, può essere ripartito il pagamento del debito di imposta dovuto in seguito all'accertamento dell'ufficio, ove gli interessati ne facciano richiesta entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso relativo.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 73 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, è sostituito dal seguente:

« Il contribuente che abbia subìto danni per eventi bellici, in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento della imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in periodi più lunghi di quelli stabiliti al capo VIII del presente testo unico, ma non superiori in ogni caso, a sessantasei rate bimestrali, decorrenti da quella del febbraio 1948 ».

Art. 4.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 84 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, sono sostituiti dai seguenti:

« L'imposta iscritta, a titolo provvisorio o definitivo, in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata dell'agosto 1948, è ripartita in quote uguali nelle rate residue sino al 10 giugno 1955.

L'imposta, iscritta in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la scadenza della rata del giugno 1955, è riscossa in sei rate bimestrali uguali con la maggiorazione del 2 per cento dell'importo di ciascuna rata ».

Art. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1953.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 2 dicembre 1952, n. 1848.

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle Ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 1. — Prima dell'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro ».

Art. 2. — Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato.

I consiglieri indicati alla lettera *g*) sono designati elettivamente uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo *A*); personale degli uffici (gruppi *B* e *C*, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo. La elezione è fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le modalità per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale più rappresentative.

I consiglieri di cui alla lettera *h*) sono scelti dal Ministro per i trasporti.

L'ufficiale superiore aggregato è designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti ».

Art. 3. — Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I consiglieri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera *h*) possono essere confermati soltanto per un secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la no-

mina, fatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera *b*), i quali, anche se avessero superati i limiti di età per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio ».

Art. 4. — Al secondo comma le parole « ha la preponderanza » sono sostituite con « prevale ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1952

EINAUDI

De Gasperi — Malvestiti — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 ottobre 1952, n. 1849.

Approvazione dell'atto di concessione per la costruzione e l'esercizio della funicolare monofune Anacapri-Monte Solaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista l'istanza 20 maggio 1950 presentata dalla ditta individuale Francesco Uliscia fu Giuseppe, con sede in Roma, per ottenere la concessione decennale di impianto e di esercizio di una funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri;

Visto il progetto a firma ing. Uliscia e Unterrichter, portante i bolli annullati in data 20 maggio e 9 novembre 1950, e con timbro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri del 7 giugno 1951;

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;

Sentita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato stipulato il 7 agosto 1952 tra il delegato del Ministro per i trasporti in rappresentanza dello Stato e l'ing. Francesco Uliscia fu Giuseppe, titolare della ditta omonima, con sede in Roma, per la concessione a questo ultimo della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto equidistanti ad attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone da Anacapri al Monte Solaro, nell'isola di Capri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1952

EINAUDI

Malvestiti

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1952
Atti del Governo, registro n. 62, *foglio n.* 35. — Palla

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1952.

Sostituzione di un componente del Consiglio superiore delle miniere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73, concernente l'ordinamento del Consiglio superiore delle miniere;

Visto il proprio decreto 19 giugno 1950, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1950, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 74, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore delle miniere per il triennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Vista la lettera in data 29 luglio 1952, n. 1778, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha designato quale proprio rappresentante in seno al Consiglio predetto il dott. ing. Giovanni Raccuglia, ispettore generale del Genio civile, essendo il posto resosi vacante in seguito al decesso dell'ing. Agostino Tarantini;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. ing. Giovanni Raccuglia è chiamato a far parte del Consiglio superiore delle miniere quale rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, in sostituzione dell'ing. Agostino Tarantini deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1952

EINAUDI

Campilli

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1952
Registro n. 14 *Industria e commercio, foglio n.* 73

(5909)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1952.

Nomina dei componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Viste le designazioni fatte dal Comitato interministeriale per il credito ed il riparmio, nonchè dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, a' termini dell'art. 23 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, di che in premessa,

i seguenti signori per i quali non ricorre l'incompatibilità prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge stessa:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Amari avv. Michele, Carafa D'Andria conte Ettore, Mastrogiovanni avv. Salvatore, Orsi Carlo e Rossi Ragazzi prof. Bruno;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

Alliata rag. Pietro, Rota dott. Francesco e Scarpetta dott. Umberto: indicati dall'Associazione bancaria italiana;

Della Chiesa ing. Giuseppe e Stagni avv. Giorgio: indicati dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

Forni rag. Carlo e Garrone prof. Nicola: indicati dall'Associazione nazionale fra le banche popolari italiane;

c) designati dal Ministro per l'industria e commercio, su indicazione delle Camere di commercio, industria e agricoltura:

Benigni Attilio, De Lieto ing. Leopoldo e De Micheli dott. Alighiero.

Essi dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1952

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1952
Registro Tesoro n. 23, foglio n. 374. — GRIMALDI

(6022)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 novembre 1952.

Nomina dei componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Viste le designazioni fatte dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nonchè dai Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio, a termini dell'art. 43 della predetta legge 25 luglio 1952, n. 949;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati componenti il Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, ente di diritto pubblico con sede in Roma, istituito con il decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418, e riordinato con la legge 25 luglio 1952, n. 949, citata in premessa, i seguenti signori:

a) su designazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio:

Baccaglini dott. Alessandro, Bertone avv. Guido, Lazzari Giacomo e Michetti dott. Raimondo;

b) su designazione del Ministro per il tesoro:

Buzzetti ing. Carlo, De Gregorio dott. Guglielmo, Lucibelli dott. Franco, Parrillo prof. Francesco e Voltaggio dott. Antonio: indicati dagli istituti ed aziende di credito partecipanti alla Cassa;

Pastacaldi rag. Mario: indicato dall'Associazione bancaria italiana;

Marini ing. Marino: indicato dall'Associazione nazionale fra le Casse di risparmio italiane;

Cambi dott. Ettore: indicato dall'Associazione nazionale delle banche popolari;

Cammarata avv. Arcangelo: indicato dall'Ente nazionale per le Casse rurali ed artigiane;

c) su designazione del Ministro per l'industria e commercio, in rappresentanza delle categorie artigiane:

Della Marra dott. Francesco e Gasparri Ulderico.

Essi dureranno in carica tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1952

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(6021)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1952.

Conferma in carica del sostituto procuratore dei poveri presso l'Ufficio di pubblica clientela di Alessandria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Ufficio di pubblica clientela di Alessandria

(*Omissis*)

Decreta:

L'avv. Natale Bodratti è confermato nella carica di sostituto procuratore dei poveri dell'Ufficio di pubblica clientela di Alessandria dal 1° gennaio 1952 alla data della cessazione dal servizio degli attuali avvocato e procuratore dei poveri dello stesso Ufficio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1956.

Roma, addì 21 luglio 1952

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1952
Registro n. 23 Grazia e giustizia, foglio n. 83. — OLIVA

(6012)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un fabbricato sito in San Vito dei Normanni (Brindisi).

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 ottobre 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare il fabbricato di proprietà Carparelli, sito in San Vito dei Normanni (Brindisi), via Garibaldi nn. 85, 87, 89, per adibirlo a Casa della Madre e del Bambino.

(5876)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Avezzano un'area edificatoria.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 25 ottobre 1952, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare dal comune di Avezzano un'area edificatoria di mq. 1346 sita in Avezzano, Borgo San Francesco, da destinarsi a Casa della Madre e del Bambino.

(5877)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;

Esaminati i pareri delle competenti autorità;

Viste le proposte della Commissione tecnico-consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. Per il periodo 1° gennaio-30 aprile 1953 i noli massimi di 3ª classe con sistemazione in dormitori o cabine con più di sei posti da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera, aventi età non superiore ai 25 anni e con velocità reale non inferiore a 14 miglia, sono fissati come segue:

Destinazione		
Sud America:		
Brasile	Lit.	123.000
Plata	»	133.000
Centro America Sud Pacifico:		
La Guayra	Lit.	123.000
Barranquilla-Cristobal	»	133.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	166.000
Callao-Habana-Acapulco	»	180.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	204.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto La Libertad S. Josè de Guatemala	Lit.	166.000
Los Angeles-S. Francisco	»	199 000
Vancouver	»	209.000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	Lit.	112.000
Beira	»	116.000
Durban	»	120.000
Capetown	»	124.000
Australia		
Freemantle	Lit.	208.000
Melbourne-Adelaide	»	213.000
Sidney	»	217.000
Brisbane	»	222.000
Cairns	»	230.000

Per le navi « Augustus », « Giulio Cesare », « Australia », « Neptunia », « Oceania », « Africa », « Roma » e « Sidney », riconosciute di categoria superiore, viene autorizzata la maggiorazione di nolo nella misura di Lit. 10.000 per le sistemazioni in camerone ed in cabine a più di sei posti e di Lit. 15.000 per le sistemazioni in cabine a non più di sei posti.

Per le navi « Conte Biancamano » e « Conte Grande », considerate di uguale categoria, il sopranolo è limitato alle sistemazioni in cabine a non più di sei posti nella stessa misura di Lit. 15.000.

2. Per le altre navi autorizzate al servizio di emigrazione non aventi i requisiti di età e di velocità di cui al precedente numero 1, i noli vengono fissati come segue:

Destinazione		
Sud America:		
Brasile	Lit.	117.000
Plata	»	126.000
Centro America Sud Pacifico:		
La Guayra	Lit.	117.000
Baranquilla-Cristobal	»	126.000
Buenaventura-Punà-Guayaquil	»	158.000
Callao-Habana-Acapulco	»	171.000
Valparaiso ed altri scali del Cile	»	194.000
Nord Pacifico:		
Punta Arenas di Corinto La Libertad S Josè de Guatemala	Lit.	158.000
Los Angeles-San Francisco	»	189.000
Vancouver	»	198.000
Sud Africa:		
Mombasa-Zanzibar	Lit.	106.000
Beira	»	110.000
Durban	»	113.000
Capetown	»	116.000
Australia:		
Freemantle	Lit.	191.000
Melbourne-Adelaide	»	196.000
Sidney	»	200.000
Brisbane	»	204.000
Cairns	»	212.000

3. In aggiunta ai noli di cui sopra vengono autorizzate, per tutte le destinazioni, le seguenti maggiorazioni:

Lit. 10.000 per le sistemazioni in cabine comuni che abbiano non più di sei posti, la cubatura individuale non inferiore a mc 3,80 e siano fornite di lavandino con acqua corrente e specchio, di un sedile (anche pieghevole) per ogni due persone, di un attaccapanni monoposto per ciascun convivente e di un armadietto individuale o di un armadio unico di adeguata capacità.

La maggiorazione si applica alle navi di ogni categoria;

Lit. 24.000 per le sistemazioni in cabine di tipo speciale o intercambiabili a non più di quattro posti, che abbiano docce e gabinetti privati, se si tratti delle navi riconosciute di categoria superiore di cui agli ultimi due comma del punto 1) e Lit. 20.000 per le stesse sistemazioni nelle altre navi.

Il vettore dovrà precisare, in occasione di ciascuna partenza, il numero delle cabine speciali intercambiabili che intende declassare.

4. In tutti i noli suddetti deve intendersi compresa la tassa portuale di cui al regio decreto-legge n. 1997 del 15 settembre 1923 e successive modifiche.

5. Il vettore che esplica il servizio per l'Australia è autorizzato ad esigere un supplemento di Lit. 5000 dagli emigranti destinati ad Adelaide ove la nave non faccia scalo in quel porto Tale supplemento si intende a rimborso delle spese di viaggio via terra dal porto di sbarco alla suddetta destinazione da effettuarsi a cura e sotto la responsabilità del vettore stesso.

6. Per la linea del Nord America (Stati Uniti e Canadà), mentre si fa riserva di stabilire il nolo massimo, si consente in via di ulteriore esperimento che ciascuna Compagnia di navigazione continui a praticare, a seconda delle navi, il nolo libero commerciale notificato ed accettato dal Ministero degli affari esteri in sede di autorizzazione per il trasporto degli emigranti.

Roma, addì 3 dicembre 1952

Il direttore generale JUSTO GIUSTI DEL GIARDINO

(6015)

Deposito dello Strumento di accettazione del Protocollo di emendamento all'Accordo del 18 maggio 1904 sulla tratta delle bianche e alla Convenzione del 4 maggio 1910 relativa alla repressione della tratta delle bianche, firmato a Lake Success (New York) il 4 maggio 1949.

Addì 13 novembre 1952 è stato depositato in New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo Strumento di accettazione da parte dell'Italia del Protocollo di emendamento all'Accordo del 18 maggio 1904 sulla tratta delle bianche e alla Convenzione del 4 maggio 1910 relativa alla repressione della tratta delle bianche, firmato a Lake Success (New York) il 4 maggio 1949.

(6016)

Deposito dello Strumento di accettazione del Protocollo che apporta emendamenti all'Accordo del 4 maggio 1910 relativo alla repressione della circolazione delle pubblicazioni oscene, firmato a Lake Success (New York) il 4 maggio 1949.

Addì 13 novembre 1952 è stato depositato in New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, lo Strumento di accettazione da parte dell'Italia del Protocollo che apporta emendamenti all'Accordo del 4 maggio 1910 relativo alla repressione delle pubblicazioni oscene, firmato a Lake Success (New York) il 4 maggio 1949.

(6017)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 19 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montesarchio (Benevento), di un mutuo di L. 864.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5988)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 300, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Loiano (Bologna), di un mutuo di L. 300 000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5989)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 4 febbraio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 366, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Anoia (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 3.205.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5991)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canistro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 260, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Canistro (L'Aquila), di un mutuo di L. 474.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5992)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 18 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 368, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Chieti), di un mutuo di L. 1.095.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5990)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montebello Ionico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1951.

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1952, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1952, registro n. 26 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Montebello Ionico (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 4.914.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1951.

(5993)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgere », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 novembre 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro « Risorgere », con sede in Roma, costituita con atto 22 settembre 1946, per notaio dott. Carmelo Russo, in Roma, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5996)

Scioglimento della Società cooperativa agricola Torrese « Achille Grandi », con sede in Torre Annunziata

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 20 novembre 1952, d'intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, la Società cooperativa agricola Torrese « Achille Grandi », con sede in Torre Annunziata, costituita con atto 5 ottobre 1947, per notaio avv. De Falco Mario, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, senza che sia necessaria la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5997)

Scioglimento della Società cooperativa « La Meccanica » con sede in Livorno

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 novembre 1952, la Società cooperativa « La Meccanica », con sede in Livorno, costituita con atto in data 29 ottobre 1945 per notaio Luigi Corcos di Livorno, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5998)

Scioglimento della Società cooperativa assistenziale di consumo fra profughi e sinistrati, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 novembre 1952, la Società cooperativa assistenziale di consumo fra profughi e sinistrati, con sede in Roma, costituita con atto 25 novembre 1944 per notaio Giovanni Marini, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina del liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(5894)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 262

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 6 dicembre 1952

		Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di	Bologna	—	—
»	Firenze	624,90	640 —
»	Genova	624,90	643,75
»	Milano	624,92	643,50
»	Napoli	624,90	644,50
»	Palermo	—	—
»	Roma	624,90	643,875
»	Torino	—	—
»	Trieste	624,91	—
»	Venezia	—	—

Media dei titoli del 6 dicembre 1952

Rendita 3,50 % 1906	68,40
Id. 3,50 % 1902	67 —
Id. 3 % lordo	79 —
Id. 5 % 1935	98,725
Redimibile 3,50 % 1934	78,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	72,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	94,40
Id. 5 % 1936	92,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,65

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 6 dicembre 1952

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,91
1 dollaro canadese	»	643,69

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,75

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle varianti al piano di ricostruzione di Alfonsine per l'abitato a sinistra del fiume Senio

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1952, n. 4100, sono state approvate le varianti al piano di ricostruzione di Alfonsine (Ravenna) per la parte dell'abitato a sinistra del fiume Senio, vistate in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'attuazione delle opere previste in dette varianti resta fermo il termine del 29 luglio 1953 fissato dal decreto Ministeriale 28 luglio 1948, n. 1728.

(5994)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 8 marzo 1952, n. 20416.2/8405, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1950;

Visto il decreto 4 settembre 1952, n. 20416.2/11786, con il quale è stato provveduto alla sostituzione del medico provinciale dott. Giuseppe De Marco con il dott. Leonardo Barnaba nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Vista la nota del Prefetto di Brindisi, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il medico provinciale dott. Leonardo Barnaba nella qualità di componente della stessa Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Leonardo Barnaba è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1950 il medico provinciale dott. Pietro Maggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 novembre 1952

p. *L'Alto Commissario*: BIANCOROSSO

(5944)

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60296/20400.12.80 del 12 marzo 1952, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino;

Vista la lettera del Prefetto di Torino n. 1498 del 21 agosto 1952, con la quale viene chiesta la sostituzione del segretario della predetta Commissione dott. Panetta Giuseppe, trasferito altrove, con il dott. De Martino Vittorio;

Decreta:

Il dott. De Martino Vittorio, primo segretario di prefettura, è designato quale segretario della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente medico presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino, in sostituzione del dott. Panetta Eugenio, trasferito altrove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Torino.

Roma, addì 7 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5882)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico a tre posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il proprio decreto n. 60399/20400.12.80 del 4 aprile 1952, con il quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di assistente nel reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino;

Vista la lettera del Prefetto di Torino n. 2478 del 20 agosto 1952, con la quale viene chiesta la sostituzione del presidente della Commissione suddetta vice prefetto dott. Rossini Roberto, trasferito altrove, con il vice prefetto dott. Sarro Ennio;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Sarro Ennio è designato quale presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Torino, in sostituzione del vice prefetto dott. Rossini Roberto, trasferito altrove.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Torino.

Roma, addì 7 ottobre 1952

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5880)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso ad un posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Firenze in data 22 aprile 1952, n. 14891, con cui è stato indetto il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente
Accatino dott. Celso, vice prefetto vicario.

Membri:
Mazzetti prof. Giuseppe;
Costa prof. Antonio;
Ficai prof. Giuseppe;
Scanga prof. Francesco, dell'Istituto superiore di sanità.

Segretario:
Saltalamacchia dott. Franco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Firenze.

Roma, addì 27 ottobre 1952

L'Alto Commissario MIGLIORI

(5881)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a quattordici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dei Monopoli di Stato, specialità « geometri ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente la determinazione delle indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza al personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente benefici per i mutilati ed invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928, e successive modificazioni, sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale per l'ammissione a pubblici concorsi si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518, contenente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, contenente provvedimenti economici a favore del personale statale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, concernente la determinazione dell'assegno mensile per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n 27, contenente norme integrative sulla riassunzione ed assunzione obbligatoria dei reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che arreca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, contenente norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione della carriera dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto legislativo 22 aprile 1948, n. 723, che apporta variazioni all'organico del presonale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, concernente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per l'estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica ed a coloro che sono stati addetti prima e dopo la detta data ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione di anni cinque del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra, e il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, relativa all'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti a mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;

Vista la legge 22 febbraio 1951, n. 64, concernente la soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, che detta le norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137;

Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, sull'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 8 aprile 1952, n. 212, sulla revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 38691/12106, in data 10 ottobre 1952;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di perito aggiunto di 2ª classe (grado 11°) nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dei Monopoli di Stato, specialità « geometri ».

Per il disposto dell'art. 10 del decreto Ministeriale 29 febbraio 1928, dal detto concorso è escluso il personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di geometra conseguito presso un Istituto tecnico per geometri.

Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini degli ordinamenti scolastici precedenti agli attuali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, firmate dagli aspiranti, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma, non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e recapito degli aspiranti, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Diploma originale di cui al precedente art. 2, o copia autentica notarile su carta da bollo da L. 40, legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare in sua vece, il certificato-diploma, su carta da bollo da L. 24, contenente la dichiarazione che esso è sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso, che dovrà essere, in ogni caso, presentato nel termine che sarà fissato dall'Amministrazione.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Detto limite di età è elevato ad anni 36:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 44:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato ad anni 45:

a) per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e per i mutilati ed invalidi per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella (allegato *A*) del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.);

c) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettanti.

Tutti i detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto e, fermo restando il limite massimo di età di anni 45, sono elevati

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto 29 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 45 in base all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per il personale civile di ruolo in servizio nelle Amministrazioni statali;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine legalizzato, nel primo caso dal prefetto e nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

4. Certificato di buona condotta morale e civile su carta da bollo da L. 24 rilasciato dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

5. Certificato su carta da bollo da L. 24 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato rilasciato dalle suddette autorità dal quale risulti che essi non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici.

6. Certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 85, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

8. Copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per ogni altro, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 24 per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente.

9. Fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 32 con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il candidato può prescindere dall'invio della fotografia autenticata ove sia in possesso di libretto ferroviario o di altro documento di identità personale rilasciato da pubblica Amministrazione e ne abbia indicati gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso.

10. I candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta bollata da L. 40 per il primo foglio e da L. 32 per i successivi rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici e potranno limitarsi a presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1 e 8 del presente articolo.

11. I concorrenti già appartenenti al soppresso ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 24 da cui risulti che alla data del 28 febbraio 1951 erano alle dipendenze del predetto Ufficio.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati, dei vedovi e dei capi di famiglia numerosa e dei dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali, gli interessati dovranno produrre, inoltre, a corredo delle domande di ammissione i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa numero 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 24.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applica-

zione dei benefici previsti dal regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 272000/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) i mutilati o invalidi per servizio, il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

h) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, il mod. 69-*ter* (su carta da bollo de L. 24), rilasciato a nome del padre del candidato dall'Amministrazione alle dipendenze della quale è deceduto;

l) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione modello 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure, un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile legalizzato dal prefetto;

m) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa Italiana) 10 giugno 1948 in carta bollata da L. 24;

n) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 24 e quelli che rientrino nelle categorie previste dall'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno produrre idonea attestazione rilasciata dalle competenti autorità;

o) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 40;

q) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare a mezzo dello stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovrano produrre un certificato su carta da bollo da L. 24 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma.

Art. 6.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 10 dell'art. 4 nonchè quello di cui alla lettera *q*) del successivo art. 5 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme sui documenti allegati alle domande di ammissione al concorso non occorre per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 settembre 1942, n. 1700.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del precedente art. 4, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 24 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono, hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta da bollo. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 6 e 9 del precedente art. 4 purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestazione di pubblica sicurezza.

I documenti che siano rilasciati in carta libera non sono soggetti alla tassa della legalizzazione delle firme.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello in cui i candidati, ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla. Il documento attestante il possesso di tali requisiti deve essere prodotto non oltre il predetto giorno.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che saranno inviate dagli interessati alla Direzione generale dei monopoli di Stato dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle non corredate, entro lo stesso termine, di tutti i documenti prescritti dall'art. 4 nonchè di quelli di cui all'art. 5 che diano diritto all'elevazione del limite massimo di età.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da Amministrazioni diverse dal Monopolio ad eccezione del titolo di studio del quale, nel caso, si deve produrre — entro il termine di cui sopra — un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il titolo originale si trova e munito dell'indicazione di tutte le caratteristiche del titolo stesso.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta:

di un funzionario dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di grado non inferiore al 5° (presidente);

da un professore titolare di Istituto tecnico per geometri (membro);

da due funzionari dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7° (membri).

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dei Monopoli di grado non inferiore al 9°.

Art. 10.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nelle sedi e nei giorni che saranno successivamente stabiliti.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 11.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta e di 10 punti per la prova orale.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte con non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Nella determinazione della graduatoria sarà tenuto conto dei benefici di carattere preferenziale previsti dalle vigenti disposizioni citate nelle premesse.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data al più anziano di età.

I concorrenti che abbiano superato gli esami e che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati periti aggiunti di 2ª classe in prova per un periodo non inferiore ai sei mesi e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova, che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

I vincitori del concorso che, ai sensi delle disposizioni in vigore si trovino nelle condizioni di beneficiare della esenzione dal servizio di prova, conseguiranno subito la nomina a perito aggiunto di 2ª classe con riserva d'anzianità.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno loro assegnate.

A coloro che conseguiranno la nomina a perito aggiunto di 2ª classe in prova compete un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio relativo al grado 11° oltre l'indennità di carovita e le altre competenze accessorie spettanti a norma di legge.

Ai vincitori che saranno assegnati ad una sede diversa da quella della loro residenza, dopo la loro assunzione in servizio saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto e sarà loro corrisposta, inoltre, una somma pari al doppio decimo del costo del relativo biglietto.

I vincitori del concorso che provengono da altri ruoli di personale statale conservano, durante il periodo di prova, il trattamento economico stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46. I vincitori che provengono da personale non di ruolo conservano il trattamento previsto dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1952
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 346. — TAFURI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prima prova (scritta).

1) Algebra:

Calcolo letterale Prodotti notevoli Regola di Ruffini - Decomposizione di un polinomio in fattori Equazioni di primo grado ad uno incognita - Sistemi di equazioni di primo grado con più incognite Problemi di 1° grado - Radicali - Potenze ad esponente razionale Equazioni di secondo grado ad una incognita Sistemi di equazioni di secondo grado - Problemi di 2° grado.

Equazioni esponenziali Logaritmi Progressioni aritmetiche e geometriche.

2) Geometria:

Triangoli Quadrilateri Figure poligonali piane Poligoni regolari - Cerchio Uguaglianze e similitudine delle figure piane Misura delle aree.

Enti geometrici nello spazio Solidi geometrici Misure delle aree e dei volumi dei solidi geometrici Applicazioni dell'algebra alla geometria in casi numerici e letterari di facile discussione.

3) Trigonometria piana:

Principi generali Funzioni circolari di archi notevoli - Formule di addizione, duplicazione e bisezione degli archi - Identità ed equazioni trigonometriche.

Relazioni tra gli elementi di un triangolo rettangolo - Relazioni tra gli elementi di un triangolo qualunque Applicazione della trigonometria ai problemi di carattere tecnico.

4) Elementi di geometria analitica:

Coordinate cartesiane ortogonali nel piano e nello spazio Rappresentazione grafica di funzioni ad una variabile - Equazione della retta - Equazione delle coniche.

5) Fisica:

Nozione statica di forze - Equilibrio - Momenti delle forze Coppie Composizione e decomposizione di forze concorrenti nello spazio ed applicate ad un sistema rigido - Proprietà e composizione delle coppie Equilibrio di corpi vincolati Centro di gravità.

Cinematica del punto Moto rettilineo uniforme - Moto rettilineo uniformemente vario Moto di caduta dei gravi nel vuoto Moto circolare uniforme Inerzia Massa Unità dinamica di forza Azione e reazione Nozioni sul moto armonico Pendolo semplice - Lavoro ed energia Potenza - Unità di lavoro e di potenza Energia di moto e di posizione - Momenti di inerzia.

Proprietà principali dei liquidi - Pressione - Trasmissione della pressione nei liquidi - Equilibrio dei galleggianti - Proprietà principali dei gas Legge di Boyle - Misura della pressione dei fluidi (manometri, vacuometri).

Temperatura Termometri - Dilatazione termica Equazione caratteristica dei gas Temperatura assoluta Quantità di calore Calore specifico - Conduzione, irradiazione, convenzione.

Cambiamenti di stato - Calore di trasformazione Temperatura critica Vapori saturi e non saturi - Cenni di igrometria.

Il primo principio della termodinamica - Equivalente meccanico della caloria Principio della conservazione della energia Cenni sul secondo principio della termodinamica.

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono Condensatori.

Principali fenomeni di magnetostatica - Campo magnetico Pila elettrica Corrente elettrica La corrente negli elettroliti Dissociazione elettrolitica Accumulatori.

Le leggi della corrente elettrica (Ohm, Joule) Resistenza elettrica dei conduttori Applicazioni dell'effetto termico della corrente Campo magnetico prodotto da una corrente e sue applicazioni.

Cenni sulla corrente negli aeriformi e sui fenomeni termoionici e fotoelettrici.

Induzione elettromagnetica e cenni sulle principali applicazioni.

Seconda prova (scritta).

1) Resistenza dei materiali:

Generalità sulle sollecitazioni e deformazioni dei solidi elastici Carichi al limite di elasticità, di snervamento e di rottura Carico e grado di sicurezza Sollecitazioni semplici ed impiego delle formule corrispondenti Casi semplici di travi inflesse Verifica della resistenza e calcolo delle dimensioni di travi e di strutture nei casi più semplici.

2) Costruzioni in legno, ferro, muratura e cemento armato:

Fondazioni Consolidamento dei terreni Strutture portanti di edifici Solai Scale - Tetti - Terrazze Opere com-

plementari e di rifinimento Muri di sostegno delle terre Misurazione delle opere Computi particolareggiati Capitolati di appalto Tariffe di prezzi Cenni sui regolamenti edilizi e di igiene.

3) Materiali da costruzione:

Materiali naturali: Pietre Materiali metallici Legname Materiali artificiali: Laterizi Calci e cementi - Calcestruzzi Gesso Bitume e asfalti.

Materiali per pavimenti e per rivestimenti.

4) Nozioni generali di idraulica:

Principi di idrostatica e di idrodinamica Elementi di foronomia Moto dell'acqua nei canali e nei tubi Misura, ripartizione, utenza delle acque Calcoli di piccoli canali e condotte Difese dei terreni dalle acque.

5) Topografia:

Strumenti topografici e loro impiego nella pratica Controllo e rettifica degli strumenti topografici Metodi di rilevamento di fabbricati, di abitati e di terreni.

6) Estimo:

Nozioni generali Sistemi di stima Stima di fabbricati e di terreni.

Terza prova (scritta).

Contabilità dei lavori.

Contratti di lavoro Aziende di costruzioni.

Caratteri ed organi Patrimonio e suoi elementi.

Classificazioni e valutazioni Inventari generali e speciali.

Concetti sul reddito Preventivi generali e speciali nelle imprese di costruzione.

Le scritture elementari nelle aziende dei lavori.

Libri comuni ad altre aziende Libri speciali - Scritture speciali amministrativo-contabili richieste per lavori eseguiti per conto dello Stato e di Enti pubblici Registri speciali per l'assistenza sociale degli operai.

Analisi dei prezzi Revisione dei prezzi.

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sarà integrata con domande sui seguenti argomenti:

1) cenni sui principali istituti di diritto civile, con particolare riguardo alla proprietà;

2) cenni sui principi fondamentali di legislazione sociale;

3) disposizioni e norme tecniche per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Roma, addì 10 novembre 1952

Il Ministro: VANONI

(5999)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso speciale per esami a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione nel Corpo del genio civile (gruppo A, grado 8°), indetto con decreto Ministeriale 27 marzo 1952.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 8 gennaio 1952, n. 47;

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, n. 7494, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1952, al registro n. 16, foglio n. 67, con il quale è stato indetto un concorso speciale per esami a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 8°);

Ritenuto che occorre nominare la Commissione esaminatrice del concorso predetto a' termini dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 47;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso speciale per esami a sessantacinque posti di ingegnere principale di sezione del Corpo del genio civile (gruppo *A*, grado 8°), indetto con il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Ragusa dott. ing. Salvatore, presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Membri:

Leschiutta dott. arch. Gian Ernesto, ispettore generale del Genio civile;

Marchi dott. ing. Raffaele, ispettore generale del Genio civile;

Giannelli prof. Aristide, ordinario di scienza delle costruzioni nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma;

Arredi prof. Filippo, ordinario di costruzioni idrauliche nella Facoltà d'ingegneria dell'Università di Roma.

Segretario:

Smedile dott. Antonio, capo sezione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Roma, addì 13 ottobre 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1952
Registro n. 27, foglio n. 171. — DEL GOBBO

(6020)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.